*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**

**PROVINCIA DI TREVISO**

# REGOLAMENTO

# PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEO/FOTO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11/10/2019

1.

Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento ..... 3
Art. 2 Definizioni ..... 3
Art. 3 Finalità e sistemi di sorveglianza ..... 4
Art. 4 Caratteristiche tecniche dell'impianto ..... 4
Art. 5 Trattamento e conservazione dei dati personali ..... 5
Art. 6 Informativa ..... 5
Art. 7 Titolare e Responsabile del trattamento ..... 6
Art. 8 Funzioni del responsabile ..... 6
Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo ..... 7
Art. 10 - Incaricati del trattamento ..... 7
Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali ..... 7
Art. 13 - Modalità da adottare per la gestione i dati videoripresi/fotografati ..... 8
Art. 16 - Diritti dell'interessato ..... 8
Art. 17 Sicurezza dei dati ..... 9
Art. 21 Comunicazione ..... 10
Art. 23 Provvedimenti attuativi ..... 10
Art. 22 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale ..... 10
Art. 25 Rinvio ..... 10
Art. 26 – Entrata in vigore ..... 11

1.

## Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza e installazione di foto-trappole nel territorio del Comune di Nervesa della Battaglia.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
   - Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
   - Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
   - D.Lgs. 18/05/2018 n. 51 “Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”
   - D.Lgs, 10 Agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
   - Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
   - D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
   - "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
   - Decreto Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 (GU n. 186 del 09/08/2008)
3. La videosorveglianza ed il presente Regolamento si fondano sui principi applicabili al trattamento dei dati personale di cui all’art. 5 del GDPR e all’art. 3 del D.Lgs. 51/2005 cui viene fatto espresso riferimento.

## Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
   a) Per "banca di dati", il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione, sia fisse che mobili, sia video che foto, e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
   b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio dei mezzi elettronici o automatizzati, e applicate ai dati personali o insieme di dati personali, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione la distruzione e la distribuzione di dati;
   c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile direttamente o indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La persona fisica può essere identificata attraverso il nome, un numero di identificazione, i dati di ubicazione, un identificativo on line o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
   d) per "titolare del trattamento", l'Ente Comune di Nervesa della Battaglia a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
   e) per "responsabile del trattamento", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
   f) per "incaricati del trattamento", le persone fisiche che abbiano accesso ai dati personali e agiscano sotto l’autorità del titolare o del responsabile per il compimento di operazioni di trattamento dei dati;

1.

g) per "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento;
h) per “terzo” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
i) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
j) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
k) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## Art. 3 Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza e di fotosorveglianza nel territorio del Comune di Nervesa della Battaglia si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Le finalità perseguite mediante l’attivazione ei sistemi di video sorveglianza e foto sorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e razionalizzazione dell’azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto accordo con le Forze dell’Ordine.
3. Le immagini video e fotografiche riprese dalle telecamere e/o scattate dalle foto-trappole, sono trasferite sul sistema informatico in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale.
4. La presenza di sistemi di rilevazione, video e foto sorveglianza, sia fissi che mobili, è finalizzata a:
   - Controllare lo scarico abusivo di rifiuti all'interno del territorio comunale
   - incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica con rilevazione di situazioni di pericolo
   - tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale, gli edifici ed il patrimonio pubblico e a prevenire eventuali atti di vandalismo e danneggiamento;
   - monitoraggio del traffico;
   - controllare eventuali aree considerate a rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico;
   - acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
   - rilevare le infrazioni a norme di legge o regolamenti di competenza specifica della Polizia Municipale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi alternativi.
   - Controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree e strade pubbliche ed accertare l’eventuale utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e sostanze pericolose;
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20/05/1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica.
6. L’uso dei dati personali nell’ambito definito dal presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connesso con l’esercizio dei pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

## Art. 4 Caratteristiche tecniche dell’impianto

1. Presso il Comune di Nervesa della Battaglia nell’Ufficio della Polizia Locale è posizionato il monitor per la visione delle immagini riprese dalle videocamere e le apparecchiature nelle quali sono registrate e conservate le immagini video e fotografiche. Le caratteristiche tecniche sono realizzate nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

2.

1.
2. In relazione ai principi di pertinenza e non eccedenza del GDPR, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo tale da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

### Art. 5 Trattamento e conservazione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianto di videosorveglianza e foto-sorveglianza.
2. La videosorveglianza e la foto-sorveglianza effettuano una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
3. Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali si obbligano a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità dell'impianto attivato. I segnali video e le foto rilevate dalle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini verranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video o fotografiche che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere o fotocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. I dati personali oggetto del trattamento sono:
   a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
   b) Raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
   c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati
   d) Conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'autorità giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.
6. Al termine del periodo stabilito per la conservazione, il sistema provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione e con modalità tali da non rendere più utilizzabili i dati cancellati;

### Art. 6 Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere ad una zona sottoposta a video o foto sorveglianza.
2. La presenza di impianti di videosorveglianza e/o fotosorveglianza deve essere segnalata da appositi cartelli. A tal fine l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell'allegato 1 del già richiamato Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali dell'8 aprile 2010.
3. L'Ente si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica nelle aree, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere e/o le fotocamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area sottoposta a video o foto sorveglianza – Le registrazioni sono effettuate dal Comune di Nervesa della Battaglia per le finalità di sicurezza urbana, ordine pubblico e controllo ambientale"
4. La segnaletica deve essere posizionata prima del raggio di azione della telecamera o fotocamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. La stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale.
5. In presenza di più apparati di videosorveglianza, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
6. L'ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, dovrà informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento di dati personali a seguito dell'attivazione dell'impianto di video sorveglianza e dell'installazione di strumenti di fotosorveglianza, dell'eventuale incremento degli stessi e della eventuale successiva cessazione del trattamento, mediante pubblicazione nell'home page del sito internet istituzionale

1.

## Art. 7 Titolare e Responsabile del trattamento

1. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nervesa della Battaglia nella personale del Sindaco pro tempore, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il responsabile del trattamento dei dati ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. g) del presente regolamento, è individuato nel funzionario Responsabile di Area a cui fa capo l'ufficio di Polizia Locale, o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comune di Nervesa della Battaglia.
3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
7. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

## Art. 8 Funzioni del responsabile

1. Il responsabile del trattamento:
   - adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
   - individua e nomina con proprio atto gli incaricati del trattamento;
   - dà agli incaricati le istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 del GDPR e vigila sul loro rispetto. In particolare dovrà fornire agli incaricati opportune istruzioni in merito alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche ed organizzative per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
   - verifica e controlla che il trattamento dei dati sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente
   - assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
   - è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinchè sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
   - adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
   - si assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali
   - assiste il titolare del trattamento nelle eventuali procedure di notifica della violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati e di comunicazione di violazioni dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR
   - affianca il titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1 del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati;
   - secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
   - dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
   - garantisce che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
   - informa tempestivamente il titolare in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli

2.

1.
orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione al DPO e all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2. Il Responsabile interno del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentano garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza al sistema di video/foto sorveglianza, faccia riscorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento dei dati per conto dell'ente. In questi casi il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile esterno mediante contratto o altro titolo giuridico che vincoli quest'ultimo al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR

## Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito al Titolare del trattamento, al Responsabile del trattamento, agli incaricati del trattamento e agli eventuali Responsabili esterni del trattamento, individuati con proprio atto dal Responsabile stesso.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Trattamento.
3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

## Art. 10 - Incaricati del trattamento

1. Il responsabile del trattamento dei dati, con proprio atto, designa e nomina gli incaricati del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.
2. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.
3. Prima dell'utilizzo degli impianti gli incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
4. Gli incaricati devono:
   - Utilizzare sempre le credenziali di accesso alle banche dati mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare il sistema aperto con la password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro;
   - Conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che gli stessi siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei medesimi dati;
   - Mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
   - Custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
   - Mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
   - Conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
   - Fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
   - Elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile;

## Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere e le fotocamere degli impianti di videosorveglianza installate esclusivamente in luoghi pubblici (aree pubbliche, strade, piazze ed immobili) del territorio del Comune di Nervesa della Battaglia.
2. Le telecamere e foto-camere consentono tecnicamente, riprese video/foto in condizioni sia giorno che notte. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa/foto. L'attività di video/foto sorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente

2.

1.

necessari per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 3 del presente regolamento.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese/foto di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa/fotografiche saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comune di Nervesa della Battaglia. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.

### Art. 12 - Modalità da adottare per la gestione i dati videoripresi/fotografati

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza/fotosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno della sede municipale del Comune di Nervesa della Battaglia.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
   - al Responsabile del trattamento ed agli incaricati dello specifico trattamento;
   - alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza ed acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero ed acquisita dall'Ente);
   - alla ditta fornitrice dell'impianto o al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale previa individuazione dello stesso quale incaricato al trattamento dei dati;
   - all'interessato del trattamento in quanto oggetto della ripresa video o fotografica, previa presentazione di istanza di accesso alle immagini e accoglimento della relativa richiesta secondo la procedura prevista dal presente regolamento. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente. Al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura della foto o del video, ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi di altre persone eventualmente presenti;
   - ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 241/1990, l'acceso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.
6. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della sala di controllo, nel quale sono riportati:
   - la data e l'ora d'accesso;
   - l'identificazione del terzo autorizzato;
   - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
   - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
   - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
   - la sottoscrizione del medesimo.
7. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.
8. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

### Art. 13 - Diritti dell'interessato

2.

1.

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
   a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati stessi;
   b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamenti dei dati; delle finalità e modalità del trattamento; su eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati; sul periodo di conservazione degli stessi;
   c) richiedere la cancellazione dei dati personali qualora sussista uno dei motivi di cui all'rt. 17 del GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del GDPR;
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Responsabile dell'Area cui afferisce l'Ufficio di Polizia Locale, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati dell'ente (DPO)
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
   - Il luogo, la data e la fascia oraria della possibile rilevazione video o fotografica;
   - L'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa
   - Gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
   - L'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
   - L'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
   - Eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato
4. Il Responsabile del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati , accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e ne darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo dell'esistenza delle stesse, fisserà il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, del GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto del trattamento, si procederà al rilascio del file o dei files contenenti le immagini in formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti ad altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15 del GDPR.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse anche mediante lettera raccomandata, o pec.
9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## Art. 14 Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'Ufficio di Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, alle quali può accedere solo ed esclusivamente il titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e gli incaricati del trattamento.
2. I dati raccolti dovranno essere protetti con idonee misure tecniche ed organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure in particolare dovranno assicurare:
   a) La riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
   b) Il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
   c) La sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di

1.

ripresa:

- in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali incaricati del trattamento dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le attività di competenza;
- laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini attività di cancellazione o di duplicazione;
- per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 5, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette attività potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi–Fi, Wi Max, Gprs).

## Art. 15 Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Nervesa della Battaglia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine previsto dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e successive modifiche e integrazioni.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e successive modifiche e integrazioni per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## Art. 16 Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

## Art. 17 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR ed al Decreto Legislativo 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE" in attuazione della delega del Governo di cui all'art. 13 Legge 163/2017.

## Art. 18 Rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la

2.

1.
normativa sovraordinata.

**Art. 19 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia

2.